



ACCORDO PER LA COESIONE
TRA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (di seguito “decreto-legge Sud”), che definisce le regole per la programmazione e l’utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del FSC per il periodo 2021-2027, e la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso Fondo Sviluppo e Coesione;

VISTO il decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le modalità per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 definisce le modalità di cofinanziamento nazionale dei Programmi finanziati dai fondi SIE 2021-2027 (commi da 51 a 54), dispone una prima dotazione di risorse FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro (comma 177), integrata in via successiva, e pone il vincolo di destinazione territoriale delle risorse FSC secondo la chiave di riparto nella misura dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord (comma 178);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’Investimento 2.1 “*Attrattività dei borghi*”, incluso nella Missione 1 Componente 3 “Turismo e cultura” del PNRR, di cui è Amministrazione titolare il Ministero della Cultura;

VISTO il Progetto “*Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19*”, di cui è Amministrazione attuatrice il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale;

VISTO l’Accordo concluso in data 10.02.2022 tra il Ministero della Cultura, quale Amministrazione titolare di interventi del PNRR, e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, quale Amministrazione attuatrice, per la realizzazione del Progetto “*Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che definisce le disposizioni comuni applicabili ai fondi della politica di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/435 che modifica il regolamento (UE) 2021/241, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP);

VISTA la delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, recante “Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027”;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022 C (2022) 4787, di approvazione dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la delibera CIPESS n. 36 del 2 agosto 2022, recante “Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse Plus, JTF e Feampa 2021-2027. Presa d’atto”;

VISTE le delibere CIPESS n. 1, 7 e 35 del 2022 e n. 1 del 2024, che assegnano alle Amministrazioni Centrali, a titolo di anticipazione, complessivi 8.864,56 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2021-2027;

VISTE le delibere CIPESS n. 48 del 2021 e 34 del 2022, che, in attuazione di apposite disposizioni di legge, rispettivamente articolo 1, commi 188-189, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 37, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, assegnano alle Amministrazioni centrali complessivi 400 milioni di euro, a valere sulle risorse del FSC 2021-2027;

VISTA la delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, avente ad oggetto l’imputazione programmatica alle Regioni e Province autonome delle risorse FSC 2021-2027, a seguito della quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoscritto gli Accordi per la coesione di cui all’articolo 1, comma 178, lett. d, della legge n. 178/2020, come modificato dal decreto-legge SUD, con tutte le Regioni e le due Province Autonome;

VISTA la delibera CIPESS n. 1 del 29 febbraio 2024, recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Assegnazione di risorse per la realizzazione dell’intervento ferroviario «Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma-Pescara. Raddoppio tratte interporto d’Abruzzo-Manoppello-Scafa (lotti 1 e 2)»”;

VISTA la delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, avente ad oggetto l’imputazione programmatica alle Amministrazioni centrali delle risorse FSC 2021-2027 per un importo lordo di euro 15.062.022.187,19, di cui euro 9.264.560.259,19 già assegnati, a titolo di anticipazione, con delibere del CIPESS e in attuazione di norme di legge;

VISTA la delibera CIPESS n. 78 del 29 novembre 2024, relativa a “Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell’università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell’articolo 14, comma 2 -bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e s.m.i. Attuazione delle delibere CIPESS 1 del 2022 e 35 del 2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTA la delibera CIPESS n. 79 del 29 novembre 2024, relativa a “Piano sviluppo coesione (PSC) Sport - Attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i. - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 - Assegnazione finanziaria”;

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025 n. 20, “Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile”;

VISTO l’articolo 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha sostituito i commi 511 e 511 bis dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO l’articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025 n. 101, rubricato “Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare”;

CONSIDERATO che la contemporanea attuazione, fino al 2026, dei programmi di investimento della politica di coesione e del PNRR e l’ingente ammontare dei fondi assegnati per entrambi gli strumenti di intervento richiedono un impegno straordinario di gestione coordinata dei quadri programmatori, per massimizzare l’impatto dei rispettivi investimenti ed evitare sovrapposizioni;

CONSIDERATO che, ai predetti fini, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha inteso promuovere un efficace coordinamento di tutti i programmi di investimento nazionali e regionali, avviando un processo di pianificazione strategica, con l’obiettivo di assicurare la realizzazione degli interventi strategici e qualificanti per i territori, in una prospettiva di unitarietà della programmazione delle politiche di coesione e di integrazione tra i fondi della politica di coesione europea, il Fondo Sviluppo e Coesione e le altre risorse nazionali del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e il PNRR;

CONSIDERATO che le parti del presente Accordo intendono porre in essere ogni misura necessaria, per quanto di rispettiva competenza, per garantire una più efficace attuazione degli interventi, per imprimere una concreta accelerazione ai processi di sviluppo secondo modalità e tempi condivisi, anche attraverso il necessario potenziamento della capacità amministrativa;

TENUTO CONTO che la quota di risorse FSC 2021-2027 imputata in via programmatica al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il potenziamento dell’iniziativa “Turismo delle Radici” ai sensi della citata delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 è pari a euro 200.000.000,00;

TENUTO CONTO che gli interventi concordati ricadono nei seguenti ambiti:

- Energia
- Ambiente e risorse naturali
- Cultura
- Riqualificazione urbana
- Sociale e salute

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per la coesione (di seguito, Accordo), di cui all'art. 1, comma 178, lett. c, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal decreto-legge Sud;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'articolo 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Antonio Tajani è nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze;

tutto ciò premesso

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito "le Parti") sottoscrivono il seguente Accordo.

Articolo 1 (Recepimento delle premesse)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a sostenere un programma unitario di interventi sul territorio nazionale, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio.
2. A tal fine, le Parti, tenuto conto degli ambiti di intervento condivisi, concordano il programma di interventi e le linee di azione indicati in Allegato A1, corredati dei connessi cronoprogrammi procedurali.

3. In Allegato B al presente Accordo è contenuto il piano finanziario di spesa, articolato per annualità, degli interventi FSC 2021-2027 di cui all'Allegato A1, che costituisce riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge Sud relativo al definanziamento. In Allegato B1 è riportato il piano finanziario per singolo intervento di cui all'Allegato A1.

Articolo 3 (Risorse finanziarie)

1. La copertura finanziaria del presente Accordo è costituita dalle fonti finanziarie sinteticamente descritte nella tabella che segue, in coerenza con l'elenco degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'allegato A1.

AMBITI DI INTERVENTO	Risorse FSC 21-27 (ass. ordinaria)	Cofinanziamento interventi		Numero interventi/ linee di azione
		Altre risorse Pubbliche	Ammontare complessivo investimenti	
Energia	3.000.000,00		3.000.000,00	1
Ambiente e risorse naturali	17.000.000,00		17.000.000,00	4
Cultura	53.500.000,00		53.500.000,00	3
Riqualificazione urbana	54.500.000,00		54.500.000,00	4
Sociale e salute	72.000.000,00	35.000.000,00	107.000.000,00	3
Totale	200.000.000,00	35.000.000,00	235.000.000,00	15

2. Le modalità di trasferimento del FSC 2021-2027 sono disciplinate nell'articolo 2 del decreto-legge Sud, fatto salvo quanto previsto nella delibera del CIPESS di assegnazione, successiva alla sottoscrizione del presente Accordo, sulle modalità di trasferimento in relazione a casi particolari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge.

3. Il mancato rispetto del piano finanziario di spesa annuale dell'Accordo, di cui all'Allegato B, determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale prevista, come indicata nel predetto piano finanziario, e i pagamenti effettuati, quali risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto-legge Sud. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo

ritornano nella disponibilità del FSC, ciclo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge Sud.

Articolo 4

(Governance dell'Accordo e poteri sostitutivi)

1. È istituito un Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza senza oneri a carico dello Stato (di seguito "Comitato") che, in considerazione delle tipologie prevalenti di intervento previste dal presente Accordo, risulta così composto:
 - i. un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, con funzioni di Presidente;
 - ii. un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - iii. un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai lavori del Comitato sono invitati a partecipare, a cura del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, i rappresentanti delle altre Amministrazioni centrali o regionali competenti per materia o territorio, in relazione agli ambiti d'intervento trattati.
3. Il Comitato esamina con cadenza periodica i risultati sullo stato di attuazione dell'Accordo ed eventuali proposte di modifica.
4. Tenuto conto dei propri atti di organizzazione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie quale responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo, incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. La modifica dei cronoprogrammi, come definiti dal presente Accordo, è consentita esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare i predetti cronoprogrammi per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.
6. In caso di inerzia o di inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente Accordo, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Articolo 5

(Impegni delle Parti per l'attuazione degli interventi)

1. Le Parti si impegnano a dare attuazione agli interventi e alle linee di azione descritte nel presente Accordo. In particolare:

- a. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, avvalendosi delle proprie strutture, si impegna a garantire forme di coordinamento e di immediata collaborazione, anche con il ricorso a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo e il supporto da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge Sud;
- b. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto di propria competenza, si impegna ad assicurare il conseguimento degli obiettivi realizzativi e di spesa del presente Accordo, indicati nei cronoprogrammi e nel piano finanziario riportati in allegato al presente Accordo, avvalendosi del supporto degli Uffici preposti.
2. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente, a partire dalla data di assegnazione delle risorse, lo stato di attuazione del presente Accordo ed eventuali necessità di rimodulazione degli interventi e delle linee di azione indicati nell'Allegato A1. A tale fine, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicura l'invio al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud di n. 2 relazioni semestrali riferite al periodo 1 gennaio - 30 giugno e 1 luglio - 31 dicembre, rispettivamente entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ciascun anno, dando evidenza dello stato di attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nel presente Accordo, della coerenza con gli altri strumenti di programmazione che insistono sul territorio, nonché degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, e delle azioni poste in essere per porvi rimedio.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge Sud, le relazioni di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere elaborate sulla base dell'apposita modulistica predisposta e resa disponibile dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e trasmesse secondo le modalità indicate dal medesimo Dipartimento.

Articolo 6

(Altri impegni delle Parti)

1. Con riferimento alle linee di azione indicate nell'Allegato A1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si impegna ad avviare le attività per la selezione degli interventi entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del CIPESS di assegnazione finanziaria.

Articolo 7

(Monitoraggio. Sistema di gestione e controllo)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informatico di cui all'articolo 4 del decreto-legge Sud, rispettando i termini per la validazione dei dati previsti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio.

2. I dati e le informazioni acquisiti nel sistema di monitoraggio sono accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione, indirizzo e controllo degli interventi.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge Sud, in caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ovvero di mancato invio della relazione di cui all'art. 5, comma 2 del presente Accordo, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud assegna al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni, per adempiere gli impegni assunti. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione alle quali non siano stati inseriti o aggiornati i dati nel sistema di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inserite nell'Accordo.

4. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il soggetto attuatore pongono il monitoraggio del presente Accordo tra gli obiettivi annuali dei dirigenti interessati, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto-legge Sud.

6. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si impegna ad adottare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) che dovrà contenere come requisiti chiave, nel rispetto della normativa vigente applicabile:

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché l'assenza di irregolarità;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organismi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organismi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità preposta alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa ai fini delle richieste di trasferimento sia in anticipazione sia a titolo di pagamenti intermedi e saldo.

Articolo 8

(Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno pubblicizzate sulla base di un Piano di comunicazione predisposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si impegna a:

a) individuare e comunicare al Comitato un referente per gli aspetti collegati all'attività di comunicazione;

b) fornire tutti i dati richiesti dal Comitato al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "open-data".

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo, anche connesse alla revisione del PNRR, sono concordate tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud che, a tale scopo, acquisisce il parere del Comitato di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 4.

2. La modifica dell'Accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, qualora si preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse. In tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente in materia.

4. L'assegnazione delle risorse di cui al presente Accordo avverrà ai sensi dell'art. 1, comma 178 lettera e) della legge 30 dicembre 2020 come modificato dall'art. 1 c. 1 del decreto-legge Sud.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Giorgia Meloni


31 OTT. 2025

**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Antonio Tajani
